

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Il Mostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari Ecclesiastici, di Grazia e Giustizia è incaricato di presentare al Parlamento il seguente progetto di legge per Modificazioni al Codice penale di svolgendo i motivi e di fermarne la Discussione.

Art. 1.

In tutti i casi nei quali il codice penale infligge la pena capitale per reati che non hanno avuto per conseguenza immediata la morte di alcuna persona, sarà applicata in vece di tale pena, quella dei lavori forzati a vita.

Non sono compresi in questa disposizione i reati previsti dagli articoli 183, 184, di detto codice.

Art. 2.

L'infanticidio sarà punito coi lavori forzati a vita.

Art. 3.

Quando nei reati contemplati nei Due articoli che precedono, l'ordine penale prescrive, o permette che la pena capitale sia diminuita di uno o più gradi, tale diminuzione si farà dalla pena dei lavori forzati a vita.

Art. 4.

In ogni caso contemplato dall'art. 162 del detto codice la pena sarà del carcere estensibile a tre mesi, secondo le circostanze.

Art. 5.

Per tutti i casi previsti dallo stesso codice penale, quando concorrono circostanze attenuanti, la pena sarà diminuita di un grado, senza pregiudizio delle maggiori diminuzioni prescritte o permesse da esso codice.

Art. 6.

La prescrizione in materia penale è ammessa per ogni genere di reati. Dove il codice penale non la riconosce, la prescrizione dell'azione penale sarà acquistata col trapasso di anni 20 a contare dal commesso reato e se vi fu punito, a contare dall'ultimo atto del mandamento, e quella della pena nel termine di 30. anni a contare dalla sentenza.

Per l'applicazione della presente legge ai reati anteriori alla sua entrata in vigore si opereranno le stesse norme che sono stabilite dall'art. 118 del codice penale.

[Handwritten signatures and flourishes]

Art. 72

Sono abrogati gli articoli 163, 583, 612, 728, 730 del suddetto codice.

E' derogato a qualunque altra disposizione contraria a questa legge.

Dato in

add. Genova 1856.

Il Re

De Jure

SESSIONE 1857

N.º 14-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

BENINTENDI, BROFFERIO, TECCHIO, SINEO, MELEGARI,
PEZZANI, ASTENGO

sul progetto di legge presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(DEFORESTA)

nella tornata del 9 gennaio 1857.

Modificazioni al Codice Penale.

Tornata del 27 febbraio 1857

SIGNORI,

Universale è il desiderio che il nostro Codice penale venga chiamato a nuovo esame dal Potere legislativo, e che vi s'introducano tutte quelle riforme, le quali sono richieste dalle mutate condizioni dei tempi, dai progressi delle dottrine civili, e dagli ordini più umani e più razionali con cui ora si regge lo Stato.

Desiderio, come tanti altri, che non è sperabile di vedere presto soddisfatto. Imperocchè una compiuta e generale revisione de' Codici importerebbe un lavoro sì lungo, sì pertinace, e sì esclusivo, che in verità non potrebbe esserci consentito dall'affollarsi continuo di tutte le altre quistioni che ora comandano l'attenzione del Parlamento e ricercano provvedimenti immediati.

E crescerebbero le difficoltà trattandosi del Codice penale; nel quale non solo conviene aver l'animo attentissimo alla proporzione, alla graduazione, e alla rispondenza di tutte le parti, ma si deve in ogni particolare disposizione ponderare con equa lance da un lato le ispirazioni dell'umanità, che vogliono, per usare l'antica formola cristiana, la salute delle

anime, ossia la correzione e la emendazione dell'individuo, — e dall'altro canto la necessità della difesa sociale, la ragione di Stato, espressa dai nostri padri con quell'austera formola: *Salus populi suprema lex.*

Per uno Stato in cui hanno voce legislativa i Consessi d'origine popolare, è, crediamo, miglior partito introdurre nelle leggi penali le riforme a mano a mano che la opinione pubblica le richiede imperiosamente; affinché l'edificio di quel Diritto che più d'ogni altro ha bisogno d'essere considerato per sacro e indiscutibile, siccome quello che spesso comanda applicazioni irreparabili e tremende, non abbia a venir rimosso e mutato violentemente, ma invece possa essere vivificato, e, quasi con naturale processo di nutrizione, mantenuto sano e vigoroso coll'innestarvi via via il frutto delle migliori dottrine e delle più mature aspirazioni della civiltà.

E adesso la riforma, che per sentimento forse unanime del nostro paese importa prima d'ogni altra di compiere, è quella che freni la prodigalità con cui vedesi comminata la pena capitale.

Anche entrando nel sistema del legislatore, che qui la Commissione non crede opportuno chiamar a più alto esame, certissimo è che la frequenza dell'applicazione di questa pena, anziché giovare all'intento propostosi dalla legge, riesce ad un'opposta conseguenza, scemando la terribilità e perciò la efficacia di un supplizio destinato soprattutto a colpire la immaginazione degli uomini.

Quando pure non si revochi in dubbio che il diritto di difesa della Società possa estendersi sino a questo estremo limite, rimane però sempre fermo che la Società non deve ricorrere alla pena capitale se non come all'ultima minaccia per distornare que' tristissimi, a trattener i quali da supremi misfatti non v'abbia altra voce potente tranne lo spavento della pena suprema.

Ora, chi non vede che questo spavento si attenua quanto più lo spettacolo degli estremi supplizi si rinnova sovente, e si rende volgare e quasi a dir quotidiano?

Certo non è questa l'argomentazione principale con cui si abbia a difendere la tesi che oggi trattiamo: come non è per un calcolo d'efficacia repressiva che la pubblica opinione reclama su questo punto una immediata riforma del Codice penale.

Le ispirazioni dell'umanità e della civiltà muovono da più alte cagioni.

Ma qui si reputa conveniente insistere sui motivi di economia criminale, che consigliano la parsimonia nell'applicazione della pena di morte; affinché si comprenda che nella questione attuale i presentimenti dei moralisti sono confermati mirabilmente dai più freddi ragionamenti degli utilitari, e dalla stessa necessità politica che tante volte si è invocata per giustificare le pene di sangue.

Se il legislatore adunque ridurrà a minor numero i casi

della pena capitale, lascerà a questa pena l'orrore che naturalmente deve circondarla; e però non allenterà, ma anzi rafforzerà il freno a que' più neri misfatti, ai quali ei la vorrà riserbare e limitare.

E dacchè questa pena vuol essere circoscritta ai più gravi casi, è naturale che essa si restringa a soli que' reati che ebbero (come dice il Progetto ministeriale) per conseguenza immediata la morte della persona offesa.

Per tal modo la pena capitale riacquisterebbe quel carattere di tremenda, ma innegabile giustizia popolare, che indusse la pena del taglione; la quale è appunto fondata sull'egualianza della natura umana, e sulla reciprocità morale espressa nella sentenza evangelica: *sarai misurato colla stessa misura con cui avrai misurato il tuo prossimo.*

Non occorre lungamente estendersi sui motivi, pei quali alla regola proclamata nell'Articolo primo il Progetto fa succedere la eccezione nei casi degli articoli 183 e 184. Ognuno comprende che il genere di attentato di cui si discorre in quegli Articoli non mette in pericolo solo una vita umana, ma la esistenza della Società politica.

D'altra parte, nessuno vorrà fermarsi a discutere Articoli che riguardano un caso, il quale, ne siamo tutti sicuri, non può verificarsi nel nostro paese.

Nè meno sarebbe supervacaneo il dar ragione delle altre disposizioni del Progetto, delle quali abbastanza disse il Ministro nella sua Relazione. Tutti i vostri Uffici hanno accettato tali disposizioni, o come conseguenze del principio messo innanzi nell'Articolo primo, o come frutto di quei temperati consigli che alla progrediente civiltà s'informano, e che già fecero le loro prove nella Francia, dalla quale abbiamo tratta tanta parte della nostra penale legislazione.

Ond'è che la Commissione non pose mano se non ad alcune modificazioni di forma, che rendessero i vari articoli più precisi e meglio rispondenti ai concetti del legislatore.

Una sola mutazione sostanziale ha introdotto la Commissione nello schema del Ministero; e consiste nel dichiarare abrogato l'Art. 158 del Codice penale, e quindi cancellare l'alinea dell'Art. 6 del Progetto.

Ciò importa l'effetto che la regola, la quale ammette la prescrizione per ogni genere di reati e designa il giorno da cui comincia la decorrenza del termine della prescrizione, si applichi anche ai reati anteriori alla pubblicazione di questa legge, senza distinzione se i reati sieno stati commessi prima o dopo l'attuazione del Codice.

Se noi reputiamo confacevole al pubblico interesse di ammettere la prescrizione pei reati che si commettersero d'ora in avanti, e che tanto occorre di prevenire; per qual ragione non la ammetteremmo a riguardo di quei reati che già sono

(14-A)

4

stati consumati, e de' quali ci è oramai impossibile di evitare il danno?

Ci si consenta un'ultima parola intorno alla nuova disposizione dell'Art. 5, che concerne le circostanze attenuanti.

Era veramente impossibile escludere dalle nostre leggi penali *comuni* questo principio; e perchè, secondo lo spirito generale del Progetto, apre la via all'equità, che può temperare la rigidità dell'applicazione materiale della legge; e perchè già nel nostro Codice penale *militare*, all'Art. 178, è ingiunto ai Consigli di guerra di tener conto, nell'applicazione della pena, di tutte le circostanze attenuanti che per avventura concorressero nel reato, oltre a quelle che già sono espressamente in esso Codice prevedute.

Del resto, il principio che viene proposto coll'Art. 5 fu inaugurato nella legislazione francese sino dal 1824, e svolto assai più largamente colla legge del 28 aprile 1832. Ed egli è evidente che questo Articolo, commettendo ai giudicanti di diminuire la pena di un grado semprechè nella *fattispecie* riscontrino circostanze attenuanti non espressamente prevedute dal Codice, si accosta ai suggerimenti della umanità e della giustizia; le quali ripugnano del pari ad una troppo rigida uniformità e ad una troppo angusta predeterminazione della pena, difficilmente proporzionabile alla infinita diversità delle circostanze morali che determinano la gravità dei reati.

SIGNORI,

Alla Commissione non isfuggì che, oltre questa legge, buona nelle sue poche disposizioni, molte altre riforme sono necessarie perchè il Codice penale corrisponda in ogni sua parte ai migliori principii della scienza ed al nuovo spirito delle nostre libere istituzioni. E ben le si fece innanzi quella obbiezione, la quale si presenta spontanea a chi studia la scala e la proporzionalità penale: che, cioè, diminuita la pena di alcuni crimini che dal Codice erano minacciati dell'estremo supplizio, appunto per ciò il legislatore contrae un nuovo obbligo di metter mano nelle pene degli altri minori reati, per ristabilire la proporzione e la gradazione dei mezzi repressivi.

Ma dall'una parte la Commissione ha considerato che tra la pena capitale e le altre punizioni non v'ha sotto un certo rispetto una vera proporzione, quasi come non v'ha proporzione alcuna sostanziale tra l'infinito e il finito; e dall'altra parte essa si astenne dall'entrare in una compiuta indagine della proporzionalità delle pene minori, non volendo assumersi la responsabilità di ritardare la discussione di questo progetto, e di indugiare un beneficio certo, di valore supremo ed assoluto, per allargare il beneficio in altra sfera, dove l'umana provvidenza ha sempre tempo d'intervenire con opportune riparazioni.

Essa però esprime il più fervido voto perchè il Ministero

non si fermi a questo primo passo, che ha il vantaggio di renderne necessari molti altri; e perchè venga con ogni diligenza sollecitata una più ampia e ponderata revisione di tutta *la scala penale*, affinchè il Piemonte, siccome è invidiabile per le sue istituzioni politiche, così lo sia pure per quelle leggi che egli in un avvenire (piaccia a Dio non lontano) è destinato a portare a quelle parti d'Italia che ora con voti fraterni, con riverente attenzione, e con segreto studio, accompagnano le nostre discussioni legislative, splendida scuola in cui si esercita alle arti civili il senno di tutta la nazione.

(14-A)

TECCHIO *relatore.*

Art. 1.

In tutti i casi nei quali il Codice penale infligge la pena capitale per reati che non hanno avuto per conseguenza immediata la morte di alcuna persona, sarà applicata in vece di tale pena quella dei lavori forzati a vita.

Non sono compresi in questa disposizione i reati previsti dagli articoli 183 e 184 di detto Codice.

Art. 2.

L'infanticidio sarà pure punito coi lavori forzati a vita.

Art. 3.

Quando per i reati contemplati nei due articoli che precedono, il Codice penale prescrive o permette che la pena capitale sia diminuita d'uno o più gradi, tale diminuzione si farà dalla pena dei lavori forzati a vita.

Art. 4.

In ogni caso contemplato dall'art. 162 del detto Codice la pena sarà del carcere estensibile a tre mesi, secondo le circostanze.

Art. 5.

Per tutti i casi previsti dallo stesso Codice penale, quando concorrano circostanze attenuanti, la pena sarà diminuita di un grado, senza pregiudizio delle maggiori diminuzioni prescritte o permesse da esso Codice.

Art. 6.

La prescrizione in materia penale è ammessa per ogni genere di reati. Ove il Codice penale non la riconosce, la prescrizione dell'azione penale sarà acquistata, col trascorso d'anni 20 a datare dal commesso reato, e se vi fu processo, dall'ultimo atto del medesimo, e quella della pena nel termine di 30 anni a datare dalla sentenza.

Per l'applicazione della presente legge ai reati anteriori alla medesima si osserveranno le stesse norme che sono stabilite dall'art. 198 del Codice penale.

Art. 7.

Sono abrogati gli articoli 163, 585, 612, 728, 730 del suddetto Codice.

È derogato a qualunque altra disposizione contraria a questa legge.

I casi punibili puniti coi lavori forzati a vita il reato previsto dall'art. 571. dello stesso Codice quando non vi sia stata premeditazione.

Art. 3.

Il reato previsto dal paragrafo 2° dell'art. 613. del Codice penale sarà punito coi lavori forzati per anni venti.

Art. 1.

I reati che il Codice penale punisce colla pena capitale, saranno puniti coi lavori forzati a vita.

Restano esclusi da questa disposizione: 1° I reati che hanno per conseguenza immediata la morte di alcuna persona;

2° I reati previsti dagli articoli 183, 184 del detto Codice.

Art. 2.

I reati previsti dagli articoli 554, 571 del Codice penale saranno puniti coi lavori forzati a vita.

Art. 3.

Quando il Codice penale per i reati contemplati negli articoli primo e secondo di questa legge prescrive o permette la diminuzione di uno o più gradi di pena, il primo grado di diminuzione consisterà nel passaggio dalla pena dei lavori forzati a vita alla pena dei lavori forzati per anni venti.

Art. 4.

Il reato previsto dall'articolo 162 del Codice penale sarà punito col carcere, estensibile a tre mesi.

L'azione penale nei casi previsti dall'art. 162. del suddetto Codice.

Art. 5.

In tutti i casi preveduti dal Codice penale, ecc. come contro, non ha luogo che quando questi seguono in pubblico, e la pena è del carcere estensibile a tre mesi.

Art. 6.

La prescrizione in materia penale è ammessa per ogni genere di reati.

Ove il Codice penale non stabilisce un termine più breve, avranno luogo le norme seguenti:

1° L'azione penale è prescritta col termine d'anni venti dal giorno del reato, o, se v'ebbe processo, dall'ultimo atto di questo;

2° La pena è prescritta col termine di anni trenta dal giorno della sentenza.

Art. 7.

Sono abrogati gli articoli 163, 165, 585, 612, 728, 730 del Codice penale.

È derogato, ecc. come contro.

2° È derogato l'art. 613. dello stesso Codice. La premeditazione però di cui all'art. 609. di detto Codice penale non può dar luogo a diminuzione di pena nei reati di parricidio o di ferite e percosse operate dai dipendenti contro le persone contemplate nell'art. 569. del Codice penale, senza pregiudizio delle disposizioni contenute nell'art. 60. della presente legge.

È derogato a qualunque altra disposizione contraria a questa legge.

Approvato nella Tornata del 29. Maggio 1897.

Pelloni